



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 2221/2011, proposto da:

Team Service Soc. Cons A R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso Sanino Studio Legale in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione G. Pascale, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Mariano, con domicilio eletto presso Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7;

nei confronti di

Euroservizi Generali S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Felice Laudadio, Carlo Russo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Alessandro III, 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la

Campania, Sezione I, n. 1550/2011,

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Sanino, Mariano e Laudadio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dalla Team Service, società consortile a responsabilità limitata, per l'annullamento degli atti adottati dall'Istituto Nazionale Tumori, Fondazione Giovanni Pascale, concernenti l'affidamento, alla Società Euroservizi s.r.l., del servizio pluriennale di pulizia e sanificazione dell'Istituto.

L'appellante ripropone le censure respinte dal Tribunale, mentre le parti intimare resistono al gravame.

2. - L'appellante sostiene che la commissione di gara, nel corso della procedura, ha introdotto nuovi ulteriori e illegittimi criteri e sottocriteri di valutazione delle offerte tecniche.

In particolare, la parte interessata evidenzia che:

- il sottocriterio previsto dal bando, al punto B.14, riguardante il monte ore complessivo settimanale, mensile e annuale, con indicazione del relativo monte ore per singolo operatore, suddiviso per vari livelli (per il quale era stabilito un punteggio massimo di 8 punti), è stato suddiviso in due distinti "sottocriteri", con la previsione di un massimo di quattro punti ciascuno, costituiti,

rispettivamente, dal punto B.1.4 e dal punto B.1.4.bis, riferito, quest'ultimo, al *“numero complessivo di personale utilizzato per l'appalto”*.

- è stata prevista la possibilità di decurtare i punteggi assegnati ai diversi parametri di valutazione delle offerte tecniche, in relazione alla eventuale presenza di difformità dal disciplinare tecnico.

Pertanto, a suo dire, la gara risulta viziata e deve essere integralmente annullata, con l'integrale rinnovo delle operazioni.

3. - Il TAR ha respinto il ricorso, affermando che tali censure *“riguardano aspetti circoscritti e marginali della valutazione tecnica, che di fatto avrebbero comportato per la ricorrente modeste differenze nel punteggio, tant'è che seppure si annullassero le decurtazioni del punteggio (3 punti secondo quanto dedotto nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti) e si attribuisse il massimo del punteggio per i sub-criteri B1.4/B14bis (8 punti invece dei 6,60 assegnati), comunque la pretesa sostanziale all'aggiudicazione rimarrebbe insoddisfatta.”*

Al proposito, il TAR osserva che la ricorrente si è classificata al settimo e ultimo posto della graduatoria, con un punteggio di 83,26, di cui 29,89/40 per l'offerta tecnica. L'aggiudicataria, invece, ha ottenuto il punteggio di complessivo di 91,36, di cui 40 per l'offerta tecnica.

4. - L'appellante contesta la pronuncia impugnata e, riproponendo le censure disattese dal TAR, sostiene, che, ai fini dell'interesse al ricorso, sia sufficiente la sussistenza della possibilità, anche solo astratta, di aggiudicazione della procedura di gara, all'esito del rinnovo delle operazioni di gara e della nuova valutazione delle offerte delle ditte concorrenti, senza alcuna necessità di effettuare la cosiddetta

“prova di resistenza”.

5. - L'appello è infondato.

In linea generale, è certamente condivisibile la premessa di fondo da cui muove l'appellante: la contestazione dei criteri di valutazione delle offerte e delle modalità di assegnazione dei punteggi mira al rinnovo integrale delle operazioni. Pertanto, per l'ammissibilità delle censure dirette alla ripetizione del giudizio valutativo, non occorre stabilire se la ricorrente avrebbe potuto ottenere un punteggio utile per l'aggiudicazione.

Tuttavia, nel caso in esame, le censure prospettate dall'appellante non investono l'insieme delle attività svolte dalla commissione di gara, concentrandosi solo su due aspetti particolari e circoscritti, riguardanti, rispettivamente:

- l'introduzione di un nuovo sottocriterio di valutazione dell'offerta tecnica, riguardante il numero del personale impiegato nel servizio;
- la previsione di un sistema di “decurtazione” dei punteggi, correlato alla difformità dell'offerta dal disciplinare di gara.

In questa prospettiva, il TAR ha esattamente accertato, sia pure in modo sintetico, che anche in caso di riconosciuta fondatezza delle due censure, la ricorrente non avrebbe potuto mai conseguire un punteggio maggiore di quello attribuito (e attribuibile) all'aggiudicataria.

Pertanto, l'eventuale rinnovazione (parziale) della gara non le darebbe alcuna utilità pratica.

6. - In particolare, con la prima censura, l'appellante deduce che la

commissione di gara avrebbe illegittimamente modificato il criterio di cui all'articolo 6, punto B.1.4, del disciplinare di gara.

La previsione della *lex specialis* del procedimento selettivo riguarda l'attribuzione fino ad un massimo di 8 punti per la voce “*monte ore complessivo settimanale, mensile e annuale, con l'indicazione del relativo monte ore per singolo operatore, suddiviso per vari livelli (indicazione del numero di unità, del numero di ore settimanali, del numero di ore mensili, del numero di ore annue, del livello di appartenenza, nonché il totale complessivo del relativo monte ore per settimana, per mese e per anno*”.

Nella seduta del 12 aprile la Commissione di gara ha ritenuto necessario, “per una migliore e più equa valutazione delle stesse [offerte] sdoppiare il sub-criterio relativo al PUNTO b1.4, a cui viene attribuito massimo 8 punti, un ulteriore sub-criterio e precisamente quello relativo al numero complessivo di personale utilizzato, per cui l'attribuzione dei punteggi sarà il seguente:

- PUNTO B1. 4 -MASSIMO PUNTI 4
- PUNTO B1.4/bis - MASSIMO PUNTI 4.”

7. - In sostanza, lo “sdoppiamento” del parametro effettuato dalla commissione consiste nel ridurre a 4 il punteggio massimo attribuibile all'originario criterio del “monte ore”, che rimane del tutto inalterato nel suo contenuto, e nella creazione di un nuovo parametro valutativo, incentrato sul dato numerico del personale utilizzato, con un punteggio massimo di 4 punti.

8. - In concreto, Team Service ha conseguito il punteggio di 3,08 per il punto B.1.4, e di 3,52 per il “nuovo” sottocriterio B.1.4bis.

Di contro, l'aggiudicataria Euroservizi ha ottenuto 4 punti per il criterio B.1.4, e 4 punti per il "nuovo" sottocriterio B.1.4bis.

9. - In tale contesto fattuale è possibile verificare l'incidenza della violazione, prospettata dall'appellante, sugli esiti della gara e sulla formazione della graduatoria finale.

È opportuno ribadire che l'originario criterio B.1.4 non è stato in alcun modo alterato nei contenuti, ma solo ne è stato dimezzato il peso, mediante la riduzione del punteggio massimo da 8 a 4.

In relazione a tale voce, l'aggiudicatario ha comunque ottenuto il massimo punteggio di 4, a fronte dei 3,08 punti attribuiti all'appellante.

Ne deriva, quindi, che la stazione appaltante, se non avesse introdotto il sub-criterio ulteriore di cui al punto B.1.4, avrebbe dovuto comunque assegnare il massimo punteggio all'aggiudicatario e un punteggio certamente inferiore all'appellante. In altri termini, la stazione appaltante avrebbe dovuto proporzionalmente rideterminare i punteggi assegnati alle imprese concorrenti, raddoppiandoli.

10. - In questa prospettiva, quindi, è palese il difetto di interesse dell'appellante alla proposizione della censura formulata, perché il suo eventuale accoglimento determinerebbe, in ultima analisi, un aumento del divario di punteggio dall'aggiudicataria.

11. - Ferma restando questa considerazione assorbente, va osservato che, in ogni caso, la censura dell'appellante si riferisce alla asseritamente illegittima attribuzione del punteggio relativo al solo punto B.1.4bis, che prevede un massimo di 4 punti.

Ciò significa che, anche ipotizzando, per tale sottocriterio “nuovo” l’assegnazione di 4 punti all’appellante e di 0 punti all’aggiudicataria, la ricorrente non potrebbe collocarsi al primo posto della graduatoria, nemmeno con l’aggiunta dei tre punti decurtabile, secondo quanto sarà precisato ai paragrafi seguenti.

Infatti, Team Service otterrebbe, in questa prospettiva, il punteggio di 86,76, a fronte di 87,36 punti attribuiti a Euroservizi.

12. - Pertanto, l’appellante non ha interesse nemmeno a far valere la seconda censura con cui lamenta l’illegittimità della determinazione adottata dalla commissione di gara, volta a decurtare i punteggi di 0,5 o di 1, in relazione alle possibili “deficienze o mancanze” delle proposte rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare di gara”.

Infatti, all’appellante sono stati detratti solo tre punti rispetto al punteggio ottenuto.

L’eventuale rideterminazione dei punteggi, senza la prevista decurtazione, non sarebbe sufficiente per superare la posizione dell’aggiudicataria.

Tale esito resterebbe fermo, come già chiarito, anche se, per la voce B.1.4bis l’appellante conseguisse il massimo punteggio di 4 e l’attuale aggiudicataria il punteggio di zero.

13. - In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Lanfranco Balucani, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)